



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il giorno sette del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre alle ore 21,00, presso la sede dell'associazione posta in Barberino Tavarnelle (FI), Via Giuseppe Mazzini n. 2 si è riunita in seconda convocazione – essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno sei dicembre duemilaventitre alle ore 12,00 - l'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione Ciincontriamo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1. modifica dello statuto dell'associazione al fine di adeguarlo alle disposizioni in vigore dal 2017;

Parte ordinaria

2. rinnovo del consiglio direttivo.

Sono presenti, personalmente o per delega, i seguenti associati: Duccio Becheroni (in presenza), Fulvio Pelacchi (in presenza), Niccolò Pelacchi (in presenza), Marta Degl'Innocenti (in presenza), Lucia Gianni (in presenza), Beatrice Sernesi (per delega), Fabrizia Buracchi (per delega), Anna Aiello (per delega) e Giovanni Cirillo (per delega).

Assume la presidenza dell'assemblea il Vice Presidente pro – tempore signor Duccio Becheroni il quale, constatata la presenza di nove associati, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da Segretario la signora Marta Degl'Innocenti.

Parte straordinaria

Relativamente al punto 1. dell'ordine del giorno, il Presidente informa gli associati riguardo alla necessità di dover modificare lo Statuto dell'associazione rendendolo conforme alle disposizioni previste dalla riforma del terzo settore. Propone, pertanto, di modificare in toto lo statuto dell'associazione.

Distribuisce, a questo punto, la bozza di Statuto predisposta per l'approvazione e dà lettura dei

singoli articoli.

I Soci, preso atto che non ci sono modifiche sostanziali ma solo di forma rispetto al testo attualmente vigente, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

deliberano

1. di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione che, composto di venti articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Vice Presidente di svolgere tutte le attività conseguenti la presente delibera.

Parte ordinaria

Il Presidente relativamente al punto 2. dell'ordine del giorno comunica che, oltre agli attuali membri del consiglio direttivo solo Niccolò Pelacchi ha presentato la propria candidatura per ricoprire le cariche associative. Propone pertanto di confermare il consiglio direttivo nella composizione attualmente in carica con l'aggiunta di Niccolò Pelacchi:

- Giovanni Cirillo, Presidente;
- Duccio Becheroni, Vice Presidente;
- Marta degl'Innocenti, Tesoriere;
- Anna Aiello, Consigliere;
- Valentina Cappini, Consigliere;
- Laura Bicchi, Consigliere;
- Niccolò Pelacchi, Consigliere.

I Soci dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

deliberano

1. di rinnovare il consiglio direttivo dell'associazione nelle persone e cariche proposte dal Presidente;



2. di dare mandato al Vice Presidente di svolgere tutte le attività eventualmente conseguenti la presente delibera.

Essendo esauriti gli argomenti previsti dall'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22,15 previo lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

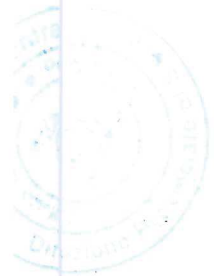
Il Presidente

(Duccio Becheroni)



Il Segretario

(Marta Degl'Innocenti)



STATUTO
Associazione
"Ciincontriamo APS"

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: CIINCONTRIAMO APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)

L'associazione intende:

- promuovere la integrazione didattico, ambientale, culturale, sociale, ludico ricreativo e terapeutico e organizzare momenti di formazione relativamente alle stesse materie;
- favorire e divulgare iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione della integrazione nelle situazioni di disagio o di diversità presenti nel territorio;
- attuare iniziative ricreative anche a carattere didattico informativo o formativo nei settori del disagio, della diversità, dell'adozione ecc, e più in generale diffondere la cultura e la pratica della sensibilizzazione in genere con percorsi educativi rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia in tutte le forme e generi;
- collaborare con le altre associazioni e realtà operanti sul territorio ce condividono le stesse finalità e gli stessi scopi.

L'associazione persegue le dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- promuovere attività culturali e ricreative, conferenze, concerti, spettacoli, arti varie e attività ludiche rivolte ai bambini e agli adulti
- attività di formazione ed educazione permanente: corsi teorico/pratici di agevolazioni e sviluppo dell'integrazione per giovani ed adulti, istituzioni di gruppi di studio e ricerca
- produzione vendita e distribuzione di stampati, pubblicazioni, periodici e altro materiale attenente lo scopo sociale
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento per il raggiungimento delle suddette finalità nei limiti previsti dalla legge.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;



- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associati che si trovano presso la sede dell'associazione

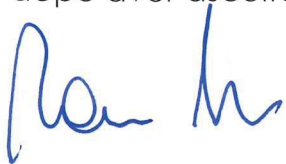
Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione—può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.



La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

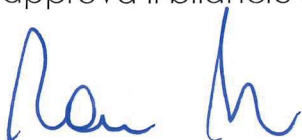
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;



delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulla esclusione degli associati
delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in prima convocazione dei $\frac{3}{4}$ degli associati e in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni in entrambi casi sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre la presenza in prima convocazione dei $\frac{3}{4}$ degli associati e in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni in entrambi casi sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;



- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le prestazioni rese da tutti i membri eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti da Consiglio Direttivo. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali

a) coloro che non siano cittadini italiani e/o stranieri maggiorenni

b) coloro che hanno riportato condanne passate in giudicato per delitto colposo.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo restano valide per tutta la durata dello stesso (tre anni). Se nel corso di tale periodo si verifica

qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato al meno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto. In ogni caso di parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria, si dovrà, entro 30 (trenta) giorni convocare

l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del triennio.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 6 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. Nei casi di urgenza la comunicazione potrà avvenire anche con un solo giorno di anticipo purché tramite un mezzo tracciabile (e-mail, SMS, telegramma etc). Esso deve essere riunito almeno ogni 6 mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta di almeno 3/5 (tre quinti) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9
(Presidente, vicepresidente e tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Provvede alla gestione finanziaria dell'Associazione collaborando con il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Si occupa degli incassi e dei pagamenti preventivamente visitati dal Presidente.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

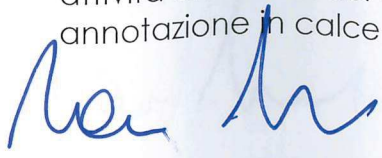
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



ART. 16 **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.



In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 **Agenzia Entrate**
Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi
REGISTRATO A POGGIBONSI IL 22/12/2023
AL N° 412 MOD. 3
VERSATI EURO esente

